

**Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.**

## **Art. 5**

(1)(2)

**1.** Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, e sino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito un fondo denominato << Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil >> con gestione fuori bilancio ed amministrazione autonoma, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

**2.** Al Fondo affluiscono le disponibilità ancora esistenti a valere sui finanziamenti già autorizzati a carico del bilancio regionale per interventi interessanti il recupero del comprensorio, i finanziamenti statali e comunitari, relativi all'attuazione di programmi comunitari già approvati, nonché ogni altra eventuale entrata.

**3.** Il Fondo è amministrato dal commissario straordinario nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale e con modalità di gestione da stabilirsi con apposito regolamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 81, L. R. 22/2010

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 13, L. R. 34/2015